

## Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici interessi al netto delle ritenute

Le Sezioni Unite confermano le modalità indicate dal DM 352/98

/ Luca MAMONE

Con la sentenza n. 14429/2017 depositata ieri, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in merito ai criteri e alle modalità di determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento dei **crediti retributivi** a favore dei dipendenti pubblici.

Nell'occasione, accogliendo il ricorso dell'INPS, è stata affermata la legittima applicazione della modalità di computo disciplinata dall'art. 3, comma 2 del DM 352/98, in base al quale gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, **al netto** delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto le differenze spettanti a titolo di indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità erogata dall'INPS quale gestore del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dello stesso Istituto previdenziale.

Nell'occasione, secondo la Corte territoriale i relativi **accessori** di legge dovevano essere calcolati fino al 31 dicembre 1994 in misura comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria e, per il periodo successivo, nel maggior importo tra interessi e rivalutazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 36 della L. 724/94.

Ancora, i relativi accessori erano stati riconosciuti al lordo delle ritenute erariali e non al netto, come invece previsto dall'art. 3, comma 2 del DM 352/98 con riferimento ai dipendenti pubblici. A seguito del ricorso per Cassazione proposto dall'INPS, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, avendo la Corte rilevato un orientamento di legittimità **non univoco** proprio in merito alla questione delle modalità di liquidazione degli accessori di legge, cioè se al lordo o al netto delle ritenute di legge, di tutti i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione per i crediti di lavoro.

Sul punto si rileva infatti che, secondo un primo orientamento (cfr. Cass. SS.UU. 25 marzo 2010 n. 7158), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., andrebbero calcolati sulla somma dovuta **al lordo** delle ritenute fiscali e contributive.

In senso contrario altra giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27521/2013), secondo cui il calcolo si applica al netto delle predette ritenute.

Detto ciò, nel ricorso per Cassazione si evidenzia che l'INPS, nella fattispecie in esame, non aveva agito co-

me ente gestore di previdenza, bensì quale **datore di lavoro** pubblico del dante causa della ricorrente, per cui ai fini del calcolo degli interessi dovuti a quest'ultima doveva trovare applicazione l'art. 3, comma 2, del citato DM 352/98.

Per le Sezioni Unite, la chiave di volta della questione sta nella disposizione ex L. 724/94 la quale stabilisce, per i soli dipendenti pubblici, il **divieto** di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 1994, che si è affiancato all'analogo divieto, già operante per effetto della L. 412/91, per le prestazioni corrisposte dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Per le Sezioni Unite, tuttavia, non vi è un contrasto tra la norma delegante ex L. 724/94 e quella attuativa contenuta nel DM 352/98, poiché la regola dell'utilizzo dell'importo netto anziché di quello lordo, così come prevista dal comma 2 dell'art. 3 del DM n. 352 del 1998, **non interviene** sull'ambito temporale fissato dalla norma delegante (23 dicembre 1994), né sulla platea dei destinatari, né sul meccanismo del cumulo.

In altri termini, non sussistono valide ragioni per le quali il giudice ordinario possa **disapplicare** la norma speciale rappresentata dall'art. 3, comma 2 del DM del 352/98, alla cui stregua, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

### La differente modalità di calcolo del settore privato non è discriminatoria

Infine, si puntualizza che la differente – e più vantaggiosa – modalità di calcolo prevista per il settore privato, ossia al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, non è da ritenersi **discriminatoria**, in quanto la disciplina individuata dal DM 352/98 è giustificata da superiori esigenze di finanza pubblica e dalla permanenza di un regime di tutela differenziata per i crediti dei dipendenti pubblici rispetto a tutti gli altri crediti ordinari.

Alla luce di tali deduzioni, si è dunque deciso per l'**accoglimento** del ricorso dell'INPS e la cassazione della sentenza d'appello impugnata.